

Regolamento per la verifica delle comunicazioni gas serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE e s.m.i. (EMISSION TRADING)

5	30/09/2016	Recepimento rilievi Accredia e aggiornamento rif. legislativi	SG	ISG	DIR
4	08/01/16	Recepimento rilievi Accredia e aggiornamento rif. legislativi	SG	ISG	DIR
3	28/10/14	Aggiornamento riferimenti documentali e disciplina attività settore 98	SG	ISG	DIR
2	10/01/14	Recepimento rilievi visita ACCREDIA	SG	DIR	AD
1	30/11/13	Recepimento rilievi Esame documentale ACCREDIA	SG	DIR	AD
0	20/07/13	Annulla e sostituisce il documento "Regolamento per la verifica delle comunicazioni gas serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE (EMISSION TRADING) 45R027" in rev. 00	SG	DIR	AD
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
IDENTIFICAZIONE: 0022CR_05_IT					

SOMMARIO

1.0	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.0	RIFERIMENTI	3
2.1	Documenti di ingresso	3
3.0	DEFINIZIONI	4
4.0	CONDIZIONI GENERALI	4
5.0	PROCEDURA PER LA VERIFICA E LA CONVALIDA DELLA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA	5
5.1	Offerta	5
5.2	Presentazione della Domanda di Verifica	7
5.3	Riesame della Domanda di verifica delle comunicazioni gas serra	8
5.4	Verifica della comunicazione delle emissioni di gas serra	8
5.5	Emissione della “Dichiarazione di verifica” e dell’“Attestato di verifica”	11
6.0	RESPONSABILITÀ E DOVERI DELLE ORGANIZZAZIONI	11
7.0	RISERVATEZZA	12
8.0	CONDIZIONI ECONOMICHE	12
9.0	MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI VERIFICA DELLE COMUNICAZIONI DI EMISSIONE DEI GAS SERRA	13
10.0	RICORSI E RECLAMI	13
11.0	CONTROVERSIE	13

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce i requisiti a cui un'Organizzazione deve conformarsi per richiedere:

- la verifica e la convalida della propria Comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra (CO₂) ai sensi della Direttiva 2003/87/CE, mediante rilascio di una Dichiarazione di Verifica conforme alle disposizioni dell'art. 27 del Regolamento UE 600/2012;
- la verifica del Modulo di richiesta di modifica dei quantitativi assegnati a titolo gratuito (Modulo NER), ai sensi della Direttiva 2003/87/CE, mediante rilascio di un Attestato di verifica modulo NER ai sensi dell'articolo 8 della Decisione 2011/278/UE;
- la verifica della comunicazione ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 13/03/2013 n° 30, sull'esclusione degli impianti di incenerimento dal campo di applicazione del decreto stesso.

I servizi di ICIM sono disponibili, senza discriminazione alcuna, per qualsiasi organizzazione che ne faccia richiesta in osservanza delle prescrizioni del presente regolamento; da tali servizi sono escluse le attività di consulenza relative alla elaborazione della documentazione propedeutica alla predisposizione della Comunicazione delle emissioni e/o all'attuazione del sistema di raccolta, analisi, calcolo e monitoraggio dei dati utili per la compilazione della Comunicazione stessa.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia un Comitato per la salvaguardia dell'Imparzialità (CI), nel quale sono rappresentate le componenti interessate alle attività Emission Trading.

La Dichiarazione di Verifica e l'Attestato di verifica sono i documenti con il quale ICIM attesta che i dati e le informazioni comunicate dall'Organizzazione all'Autorità Competente, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, sono corretti in quanto privi di inesattezze rilevanti.

L'Organizzazione è l'unica responsabile del rispetto di tutte le disposizioni di leggi vigenti - comunitarie, nazionali o locali, e/o delle norme tecniche relative ai controlli applicabili e dell'adempimento dei doveri da esse derivanti.

Le attività di verifica della conformità legislativa operate da ICIM non sono sostitutive di quelle a carico degli enti di controllo e sono svolte per campionamento, per cui il rilascio della Dichiarazione di Verifica / Attestato di verifica non costituisce evidenza del pieno rispetto delle leggi applicabili nel campo delle emissioni di gas ad effetto serra da parte dell'Organizzazione.

2.0 RIFERIMENTI

2.1 Documenti di ingresso

Direttiva CEE/CEEA/CE n° 87 del 13/10/2003	Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e s.m.i.
Direttiva CEE/CEEA/CE n° 101 del 19/10/2008	Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.
Decisione della Commissione del 27 aprile 2011	Norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'autorizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio
Decisione 2011/278/UE.	Norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'art. 10bis della Direttiva 2003/87/CE

D. Lgs. N. 30 del 13 marzo 2013 e s.m.i. (D. Lgs. N° 111 del 2/07/15)	Attuazione della direttiva 2009/87/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo schema di quote di emissione di gas a effetto serra.
Regolamento (UE) n. 600/2012	sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accREDITAMENTO dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Regolamento (UE) n. 601/2012	concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Regolamento (UE) N. 206/2014 della Commissione del 4 marzo 2014	Modifica del regolamento (UE) n. 601/2012 per quanto concerne il potenziale di riscaldamento globale per i gas ad effetto serra diversi dal CO ₂ (Allegato VI)
Regolamento (UE) N. 743/2014 della Commissione del 9 luglio 2014	Sostituisce l'Allegato VII del regolamento (UE) n. 601/2012 relativo la frequenza minima delle analisi
UNI EN ISO 14065:2013	Requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra per l'utilizzo nell'accREDITAMENTO o in altre forme di riconoscimento
UNI EN ISO 14064-3:2012	Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra.
EA-6/03:2010	EA Document for recognition of verifiers under the EU ETS Directive
IAF MD 6:2009	Application of ISO 14065:2007.
RG-15	Regolamento per l'accREDITAMENTO degli organismi di verifica delle emissioni di gas ad effetto serra.
RG-09	Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA
FAQ e Deliberazioni Ministeriali pubblicate sul sito Web del Ministero dell'ambiente.	

3.0 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni riportate nelle norme elencate al capitolo precedente.

4.0 CONDIZIONI GENERALI

Perché venga attivata la procedura di verifica della Comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra e/o del Modulo di richiesta di modifica dei quantitativi assegnati a titolo gratuito (Modulo NER) da parte di ICIM, devono essere soddisfatti i seguenti punti:

- ICIM deve essere in possesso dell'accREDITAMENTO rilasciato dall'Organismo nazionale di accREDITAMENTO per il settore di attività caratterizzante l'organizzazione richiedente;
- l'Organizzazione richiedente deve:
 - a. ricadere nel campo di applicazione della Direttiva 2003/87/CE ovvero del D. Lgs. 30/2013 Allegato I e s.m.i.;

- b. essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30/2013 ed in particolare: 1) essere in possesso dell'autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra e/o della richiesta di un suo aggiornamento a motivo di modifiche alla natura o al funzionamento dell'impianto o a suoi ampliamenti; 2) aver trasmesso all'Autorità Nazionale Competente le informazioni necessarie per l'assegnazione delle quote di CO2 per il periodo di riferimento vigente; 3) aver trasmesso all'Autorità Nazionale Competente nei termini prescritti, il proprio Piano di monitoraggio ai fini della sua approvazione;
- c. accettare le condizioni stabilite dal presente Regolamento e le condizioni contrattuali per l'attività di verifica della Comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra.

Ai sensi del presente regolamento ICIM svolge altresì attività di verifica della comunicazione ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 13/03/2013 n° 30, sull'esclusione degli impianti di incenerimento dal campo di applicazione del decreto stesso

Le condizioni contrattuali per la verifica ICIM:

- definiscono la normativa di riferimento;
- identificano l'Organizzazione e l'impianto oggetto di verifica;
- definiscono le fasi del processo di verifica;
- fissano le eventuali modalità particolari di applicazione del presente Regolamento.

Durante la verifica in campo, l'Organizzazione che ha attivato l'iter di Verifica con ICIM deve assicurare agli auditor ICIM il libero accesso alle aree operative, alle informazioni e alla documentazione necessarie per svolgere la verifica.

Tale diritto di accesso è esteso, quando richiesto, agli auditor in accompagnamento a ICIM.

Il rilascio della Dichiarazione di Verifica / Attestato di verifica è subordinato al pagamento degli importi tariffari.

5.0 PROCEDURA PER LA VERIFICA E LA CONVALIDA DELLA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

5.1 Offerta

L'Organizzazione che intende attivare la procedura per la verifica della comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra, del Modulo di richiesta di modifica dei quantitativi assegnati a titolo gratuito (Modulo NER) ai sensi della Direttiva 2003/87/CE e/o la verifica della comunicazione ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 13/03/2013 n° 30, sull'esclusione degli impianti di incenerimento dal campo di applicazione del decreto stesso, deve comunicare ad ICIM tutti i dati essenziali per consentirle di formulare un'offerta economica corretta e completa; in particolare devono essere comunicati:

- a. La richiesta di offerta compilata in tutte le sue parti da parte dell'Organizzazione (modulo "Richiesta di Offerta di Servizi" disponibile sul sito www.icim.it), ed in particolare le voci:
 - tipologia di impianto (rif. gruppo di attività di cui ALL. 1 REG. 600/2012);
 - numero di flussi di fonti;
 - numero e tipologia di combustibili;
 - numero di quote di tonnellate di CO2 autorizzate.

- b. Il Piano di Monitoraggio del Gestore approvato dall'Autorità Competente (ove presente)

c. “Modulo di richiesta di modifica dei quantitativi assegnati a titolo gratuito – Modulo NER (limitatamente a impianti “Nuovi entranti” o che hanno subito una “Modifica (ampliamento/riduzione) sostanziale di capacità”)

ICIM sulla base dei dati contenuti nella suddetta documentazione e in conformità alle prescrizioni applicabili, valuta:

- i rischi correlati all’esecuzione della verifica (fattore tempo, fattore complessità dell’impianto, storicità delle comunicazioni ETS precedenti, etc.),
- l’adeguatezza del proprio ambito di accreditamento,
- la disponibilità di auditor competenti in relazione all’incarico richiesto,

ed in caso positivo, elabora ed invia all’Organizzazione l’offerta.

In caso negativo ICIM comunica all’organizzazione richiedente, la sua impossibilità nel soddisfare la richiesta pervenuta.

Nel caso di organizzazioni a cui ICIM ha convalidato la comunicazione delle quote CO2 dell’anno precedente, l’offerta è elaborata sulla base delle informazioni sopra elencate di cui ICIM è in possesso, confermate dal cliente.

L’Organizzazione, in caso di accettazione dell’offerta economica, se in fase di prima verifica da parte di ICIM della propria Comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra o di verifica del Modulo di richiesta di modifica dei quantitativi assegnati a titolo gratuito (Modulo NER) o di verifica della comunicazione ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D. Lgs. 13/03/2013 n° 30, sull’esclusione degli impianti di incenerimento dal campo di applicazione del decreto stesso, formalizza la richiesta di verifica inviando ad ICIM la Domanda di verifica delle comunicazioni gas serra (Doc. ICIM 0336CM) debitamente compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante dell’Organizzazione, richiamando l’offerta che ne costituisce parte integrante.

La Domanda di verifica delle comunicazioni gas serra (Doc. ICIM 0336CM) compilata e firmata, e l’accettazione dell’offerta da parte del cliente, formalizzano contrattualmente il rapporto tra ICIM e l’Organizzazione e l’applicabilità del presente Regolamento.

L’accordo contrattuale tra ICIM e l’Organizzazione comprende:

- la verifica di valutazione del sistema di monitoraggio e della Comunicazione delle emissioni di gas serra (CO2) comprensivo di esame documentale,
- il rilascio di una Dichiarazione di verifica (in caso di esito della verifica in campo “positivo” o “positivo con rilievi”), conforme alle disposizioni del Regolamento UE n° 600/2012 (AVR) ;
- eventuali audit di verifica per gli anni successivi (se richiesti) e conseguente pianificazione degli stessi entro il 10 novembre dell’anno precedente alla loro esecuzione.

Nel caso di impianti “Nuovi entranti” o che hanno subito una “Modifica (ampliamento/riduzione) sostanziale di capacità”:

- la verifica del Modulo di richiesta di modifica dei quantitativi assegnati a titolo gratuito (Modulo NER).
- il rilascio di un Attestato di verifica (in caso di esito della verifica in campo “positivo” o “positivo con rilievi”), conforme anche alle disposizioni del Linea Guida n° 7 – Nuovi entranti e chiusure ;

Analogamente alla casistica precedente avviene altresì nel caso di impianti richiedenti la di verifica della comunicazione ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D. Lgs. 13/03/2013 n° 30, sull’esclusione degli impianti di incenerimento dal campo di applicazione del decreto stesso.

5.2 Presentazione della Domanda di Verifica

L'Organizzazione che intende sottoporre ad ICIM per la prima volta la propria comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra deve compilare la Domanda di verifica delle comunicazioni gas serra (Doc. ICIM 0336CM) allegando a questa:

- a. l'Autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra rilasciata dall'Autorità Competente,
- b. eventuali modifiche intervenute sul Piano di monitoraggio delle emissioni approvato dall'Autorità competente e precedentemente comunicato ivi inclusa documentazione di corrispondenza con l'autorità competente concernenti la notifica delle modifiche,
- c. Bozza di comunicazione annuale delle emissioni da convalidare,
- d. Eventuale certificato ISO 14001 e/o attestato registrazione EMAS,
- e. Procedure che descrivono schematicamente le attività riguardanti il flusso di dati e il sistema di controllo nel suo complesso (ivi inclusa la valutazione dei rischi intrinseci e di controllo) ed eventuali ulteriori procedure contemplate nel piano di monitoraggio,
- f. Dichiarazione di verifica (Rapporto di verifica) relativo all'anno precedente (qualora il gestore sia stato verificato da un altro verificatore),
- g. La relazione/Piano di miglioramento (se applicabile) ai sensi dell'art. 69, c. 4 dell'MRR trasmesso entro il 30/06 dell'anno precedente;
- h. lo schema/lay out impianti e fonti,
- i. certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. competente, da cui risulti l'iscrizione nei Registri delle Imprese e che indichi la persona che ha legale rappresentanza,
- j. dichiarazione dell'Organizzazione che si trova nel libero esercizio dei diritti non essendo in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo.
- k. Una descrizione dell'impianto (se non già incluso nella documentazione sopra esposta) e altra documentazione pertinente (es. analisi del rischio del gestore, procedure di controllo, etc.)

La domanda è accettata da ICIM solo se compilata in ogni sua parte applicabile e accompagnata dalla documentazione sopra elencata.

Nel caso di organizzazioni a cui ICIM ha convalidato la comunicazione delle quote CO2 dell'anno precedente, alla Domanda di verifica delle comunicazioni gas serra (Doc. ICIM 0336CM) può essere allegata solo la documentazione di cui ai punti elenco 1), 2) 3).

Nel caso la domanda presentata afferisca richieste di verifica del Modulo di richiesta di modifica dei quantitativi assegnati a titolo gratuito (Modulo NER) ai sensi della Direttiva 2003/87/CE la documentazione da allegare è limitata a:

- "Modulo di richiesta di modifica dei quantitativi assegnati a titolo gratuito – Modulo NER (limitatamente a impianti "Nuovi entranti" o che hanno subito una "Modifica (ampliamento/riduzione) sostanziale di capacità").

Nel caso la domanda presentata afferisca richieste di verifica della comunicazione ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 13/03/2013 n° 30, sull'esclusione degli impianti di incenerimento dal campo di applicazione del decreto stesso la documentazione da allegare è limitata a:

- Modello ministeriale di riferimento.

5.3 Riesame della Domanda di verifica delle comunicazioni gas serra

Al ricevimento della domanda di verifica delle comunicazioni gas serra e dei relativi allegati, ICIM controlla la completezza della documentazione pervenuta in conformità al p.to 5.2 del presente Regolamento e verifica la completezza delle informazioni.

Nel caso in cui la documentazione pervenuta non fosse completa ICIM provvede a richiedere all'organizzazione i documenti e le informazioni mancanti. Qualora i dati presenti nella domanda e/o nella documentazione allegata presentassero delle incongruenze con i dati forniti nella richiesta di offerta (elementi di maggiore complessità o situazioni logistiche critiche), ICIM provvede, se del caso, ad aggiornare l'offerta.

ICIM, in caso di riesame positivo della Domanda di verifica della comunicazione gas serra e sulla base delle informazioni di cui sopra:

- attiva nel proprio Sistema Informativo, la commessa pertinente all'organizzazione richiedente registrandone l'anagrafica (se non già esistente),
- definisce il Responsabile del Gruppo di Verifica ICIM (scegliendolo dall'elenco degli auditor qualificati per lo schema Emission Trading),
- attiva il processo di verifica effettuando l'esame documentale (rif. § 5.4.1 del presente regolamento).

5.4 Verifica della comunicazione delle emissioni di gas serra

ICIM, in funzione al tipo di attività richiesta dall'organizzazione, esegue una verifica finalizzata a:

- garantire che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte dall'organizzazione siano monitorate in modo affidabile e corretto e che i dati sulle emissioni rilasciate, siano comunicate all'Autorità Competente ai sensi della direttiva 2003/87/CE e s.m.i., prive di inesattezze rilevanti.
- valutare se i dati riportati nel Modulo di richiesta di modifica dei quantitativi assegnati a titolo gratuito – Modulo NER, sono sufficientemente attendibili;
- valutare l'effettiva escludibilità degli impianti di incenerimento dal campo di applicazione della comunicazione ai sensi, sull'esclusione dell'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 13/03/2013 n° 30

5.4.1 Esame documentale

Il personale incaricato da ICIM (RGVI), avendo come riferimento la documentazione di cui ai punti elenco a), b), c) e f) h) e k) indicati al par. 5.2 del presente documento, effettua un esame documentale (analisi strategica e analisi dei Rischi) preventivamente l'esecuzione dell'audit in campo sulla base del documento ICIM – Rapporto sintetico Emission Trading.

Tale documento compilato con le risultanze ottenute dall'Esame documentale, costituisce la base per la redazione del Piano di verifica e di campionamento funzionale all'esecuzione di una efficace verifica in sito.

Qualora l'esito dell'esame documentale:

- determinasse la necessità di incrementare il tempo di verifica previsto nell'offerta, ICIM si attiva per provvedere ad un adeguamento dei tempi di verifica;
- identificasse criticità tali da lasciar presumere un esito negativo dell'audit in campo, l'RGVI di concerto con il Responsabile di schema di ICIM, trasmetterà al gestore il rapporto documentale prima della verifica in campo, per la tempestiva presa in carico e risoluzione delle criticità riscontrate.

Qualora ad ICIM non sia concessa la possibilità di eseguire l'esame documentale preventivamente l'esecuzione dell'audit in campo, l'RGVI eseguirà tale analisi in sito, preliminarmente a qualsiasi altra attività di indagine. In tale situazione, il tempo dedicato all'esecuzione dell'esame documentale sarà da

considerarsi aggiuntivo al tempo determinato per la verifica in sito e riportato nell'offerta economica di ICIM.

Nel caso di impianti "Nuovi entranti" o che hanno subito una "Modifica (ampliamento/riduzione) sostanziale di capacità", oppure nel caso di impianti richiedenti la verifica della comunicazione ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 13/03/2013 n° 30, sull'esclusione degli impianti di incenerimento dal campo di applicazione del decreto stesso, l'esame documentale consta nella presa visione, preliminarmente la verifica in campo, dei modelli ministeriali di riferimento, compilati dal gestore.

5.4.2 Visita in campo

ICIM verifica la disponibilità dell'Organizzazione richiedente a sostenere la visita di verifica e concorda con la stessa la data di verifica. Contestualmente sono comunicati ufficialmente i nominativi degli auditor incaricati per l'audit.

ICIM effettua la scelta dei componenti del Gruppo di audit tenendo presenti, tra le altre cose, le competenze/esperienze specifiche, l'ubicazione geografica dell'Organizzazione ed eventuali incompatibilità.

L'Organizzazione ha diritto di chiedere la sostituzione degli auditor, qualora esistano motivati conflitti di interesse.

L'RGVI incaricato, per attività di verifica di valutazione del sistema di monitoraggio e della Comunicazione delle emissioni di gas serra (CO₂) redigerà e invierà all'organizzazione un Piano di verifica e di campionamento che definisce natura e portata dell'audit, tempi e modalità di esecuzione dell'audit ivi incluso il piano di campionamento dei dati. Nel caso di verifica del Modulo di richiesta di modifica dei quantitativi assegnati a titolo gratuito (Modulo NER) e di verifica della comunicazione ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 13/03/2013 n° 30, sull'esclusione degli impianti di incenerimento dal campo di applicazione del decreto stesso si ritiene non necessaria la compilazione di un Piano di verifica e campionamento per effetto della più limitata portata dell'audit.

La visita di verifica inizia con una riunione di apertura con l'Organizzazione, al fine di:

- confermare e condividere il piano di verifica e di campionamento dei dati (ove applicabile);
- chiarire le modalità di svolgimento dell'audit;
- stabilire un canale ufficiale per le comunicazioni fra il Gruppo e l'Organizzazione;
- offrire all'organizzazione oggetto di audit l'opportunità di porre domande;
- stabilire quanto altro necessario per l'effettuazione della verifica;

e procede, effettuando analisi di procedure, verifica di dati, controlli circa la corretta applicazione della metodologia di monitoraggio, eseguendo sopralluoghi e interviste al personale di riferimento.

I valutatori ICIM limitano al minimo indispensabile le interferenze con le attività operative.

Al termine della verifica, il responsabile dell'audit completa il Rapporto di verifica dedicato con le registrazioni di tutti gli elementi riscontrati nel corso della verifica e riferisce sull'esito della stessa.

L'RGVI firma il rapporto, chiede che il rapporto venga firmato per accettazione dalla direzione del gestore o da un suo rappresentante, manda l'originale del rapporto in ICIM e ne lascia copia presso il gestore.

5.4.3 Esito della verifica

L'esito della verifica viene espresso mediante un giudizio classificato ai sensi di quanto riportato nel seguito:

- a. **positivo** se non sono emersi rilievi e quindi la comunicazione delle emissioni:

- è priva di inesattezze, dichiarazioni errate, omissioni, errori di natura volontaria o involontaria;
 - è conforme alle norme, prescrizioni autorizzative e regolamentarie che ne disciplinano i criteri di preparazione e redazione;
 - non vi sono state limitazioni alla conduzione del processo di verifica;
- b. **positivo con rilievi** se gli effetti complessivi dei rilievi emersi, sia in termini di inesattezze complessive, omissioni non corrette, rappresentazioni errate o errori sul dato emissivo dichiarato, sia in termini di effetti potenziali di eventuali non conformità, non superano la soglia di rilevanza. In tal caso nonostante la presenza di rilievi non è alterata la capacità della comunicazione delle emissioni di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione emissiva dell'impianto;
- c. **negativo** se:
- sono presenti inesattezze rilevanti con un impatto degli errori sul valore totale delle emissioni superiore alla soglia di rilevanza stabilita per l'impianto,
 - se gli effetti derivanti dalla non corretta applicazione dei criteri di redazione della comunicazione delle emissioni sono tali da portare a inesattezze rilevanti,
 - se la comunicazione contiene inesattezze rilevanti che non sono state corrette;
- d. **impossibilità di esprimere un giudizio** se:
- l'ambito di applicazione della verifica ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n° 600/2012 non ha permesso di ottenere prove sufficienti per emettere con grado di garanzia ragionevole un parere sulla verifica in cui si asserisce che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti,
 - le Non Conformità, individualmente o congiuntamente ad altre Non Conformità non consentono una sufficiente chiarezza e impediscono di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti.

Nel caso di impianti "Nuovi entranti" o che hanno subito una "Modifica (ampliamento/riduzione) sostanziale di capacità" o nel caso di verifica della comunicazione ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 13/03/2013 n° 30, sull'esclusione degli impianti di incenerimento dal campo di applicazione del decreto stesso il giudizio del RGVI dovrà essere riferito all'adeguatezza della comunicazione valutata (modello ministeriale di riferimento), con rimando alle seguenti casistiche:

- giudizio **negativo** – i criteri e le considerazioni adottate per la compilazione del modulo non sono giustificabili o non sono conformi alle disposizioni delle specifiche guide di settore; sono presenti omissioni, carenze e/o inesattezze diffuse e di livello tale da rendere che i dati e le informazioni riportate non accettabili;
- **impossibilità di esprimere un giudizio** - non è stato possibile ottenere prove sufficienti per emettere con grado di garanzia ragionevole un parere sulla verifica in cui si asserisce che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti;
- giudizio **positivo con rilievi** – se esistono ragionevoli dubbi sull'adeguatezza di alcuni elementi minori (criteri, considerazioni, dati e/o informazioni) ma il dato ottenuto, può essere considerato corretto;
- giudizio **positivo** - se il dato ottenuto, è corretto e il gestore non è in grado di fornire dati più accurati. Non sono presenti NC.

Se l'esito della verifica è "positivo con rilievi" la risoluzione dei rilievi e l'efficacia della stessa è valutata in occasione dell'audit successivo.

In presenza di “esito negativo” il RGVI chiede all’organizzazione di fornire evidenze circa la risoluzione delle criticità e concorda con l’organizzazione i tempi di risposta.

Al ricevimento delle evidenze richieste per la soluzione dei rilievi emersi entro la data concordata, il RGVI valuta l’adeguatezza di quanto ricevuto e modifica, se del caso, il giudizio precedente, notificando al gestore l’avvenuta modifica.

In caso di esito “impossibilità di esprimere un giudizio” la visita di norma deve essere ripetuta non prima dell’acquisizione di opportune evidenze/dichiarazioni attestanti la rimozione/risoluzione delle cause che hanno determinato il giudizio in oggetto.

L’Organizzazione che non accetti la decisione presa da ICIM, può richiedere un supplemento di indagine, esponendo le ragioni del proprio dissenso.

5.5 Emissione della “Dichiarazione di verifica” e dell’“Attestato di verifica”

In caso di “giudizio positivo” o “giudizio positivo con rilievi”, ICIM valuta la documentazione di verifica (eventualmente con il supporto di Esperti Tecnici), ed in caso di positivo riscontro, ovvero quando gli elementi probanti raccolti sono sufficienti per consentire l’emissione, con ragionevole certezza, della “Dichiarazione di verifica” o dell’“Attestato di verifica”, emette il documento ufficiale.

Nel caso ICIM nel corso dell’attività di Riesame della documentazione riscontri necessità di richiedere all’organizzazione adeguamenti, sospende l’iter di verifica finché non sia risolto positivamente quanto richiesto.

La Dichiarazione di verifica e l’Attestato di verifica nonché la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra, sono sottoscritte mediante apposizione di firma digitale e trasmessi all’Organizzazione. Tale attività deve concludersi entro e non oltre lo scadere del giorno 31 marzo di ciascun anno o comunque entro eventuali specifiche scadenze definite dall’ANC.

Su richiesta scritta di qualunque parte, ICIM fornisce i mezzi per confermare la validità della convalida.

Qualora ICIM, dopo l’emissione della Dichiarazione di Verifica o e dell’Attestato di verifica, scoprisse fatti che possono influenzare in modo rilevante l’esito delle proprie valutazioni, avvierà opportuni accertamenti e verifiche al fine di stabilire l’opportunità di revisionare la Dichiarazione di Verifica / Attestato di verifica oppure, annullarla.

6.0 RESPONSABILITÀ E DOVERI DELLE ORGANIZZAZIONI

È esclusiva responsabilità dell’Organizzazione trasmettere all’Autorità Competente (all’indirizzo mail RAS.comunicazioni-ET@minambiente.it) la documentazione rispondente alle prescrizioni cogenti applicabili in materia ETS (Comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra (CO₂), Modulo di richiesta di modifica dei quantitativi assegnati a titolo gratuito – Modulo NER”, accompagnata dalla Dichiarazione di Verifica ICIM o dall’Attestato di verifica, sottoscritto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del D. Lgs. N° 82/05, entro le scadenze previste (es. 31 marzo per la Comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra (CO₂) .

È esclusiva responsabilità dell’Organizzazione la restituzione entro il 30 aprile di ciascun anno delle quote di emissione comunicate, mediante digitazione delle stesse nel Registro Europeo delle quote e delle emissioni (<https://ets-registry.webgate.ec.europa.eu/euregistry/IT/index.xhtml>).

La convalida della comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra (CO₂) mediante rilascio della Dichiarazione di Verifica rilasciata da ICIM, riguarda solo la conformità della comunicazione delle emissioni alle disposizioni cogenti applicabili in materia di emissioni di gas ad effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE e s.m.i.

L'Organizzazione rimane pertanto l'unica responsabile della conformità legislativa, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di ICIM.

La convalida della comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra (CO₂) mediante ottenimento della Dichiarazione di Verifica ICIM, non assolve l'Organizzazione dagli obblighi di legge e dalle autorizzazioni connesse alle attività produttive dell'impianto e alla Direttiva Emission Trading.

La convalida della comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra (CO₂) e la Dichiarazione di Verifica ICIM è riservata all'Organizzazione limitatamente all'impianto menzionato nella comunicazione convalidata e nella Dichiarazione di Verifica e, non è trasferibile.

L'Organizzazione si impegna a consentire l'accesso ai propri locali agli auditor ICIM e ad assisterli durante gli audit e ad attuare le eventuali correzioni al proprio sistema Emission Trading a seguito degli scostamenti rilevati.

L'organizzazione, al fine di rendere possibile ad ICIM, entro il 15 novembre di ogni anno, la comunicazione ad Accredia della pianificazione della verifica di convalida della comunicazione delle emissioni di gas serra da svolgersi presso l'organizzazione stessa, che dovrà avvenire entro il primo trimestre dell'anno successivo, si impegna a garantire ad ICIM la pianificazione di tale audit, entro e non oltre il giorno 10 novembre di ogni anno.

7.0 RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) e le informazioni relative alle attività di verifica della Comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra dell'Organizzazione richiedente, a partire dalla presentazione della Domanda, sono considerati riservati.

Il personale e i collaboratori di ICIM (inclusi osservatori, auditor in addestramento ed Esperti Tecnici) che nel corso dell'espletamento delle relative attività vengano a conoscenza dei contenuti di tali atti, sono tenuti al segreto professionale e al rispetto dell'impegno di riservatezza sottoscritto con ICIM.

Nel caso in cui la Legge preveda che, determinate informazioni siano rese note ad Autorità preposte, ICIM informerà l'Organizzazione circa le informazioni fornite.

8.0 CONDIZIONI ECONOMICHE

Gli importi dovuti a ICIM per le attività inerenti le verifiche oggetto di trattazione nel presente Regolamento, sono stabiliti nell'offerta e devono essere versati secondo le modalità stabilite nella stessa.

L'annullamento o il rinvio di visite già programmate comporta il diritto di addebitare, a titolo di indennizzo, oneri pari al 50% del corrispettivo previsto per l'attività programmata, salvo che la richiesta di rinvio o di annullamento non pervenga per iscritto a ICIM, con almeno 10 gg lavorativi di anticipo sulla data notificata della visita.

Nel caso di inadempienze e/o ritardi nei pagamenti da parte dell'Organizzazione avvenuti nel corso del rapporto contrattuale in essere, ICIM è autorizzata a emettere fatture con modalità di pagamento a rimessa diretta, prima di effettuare l'attività di sorveglianza prevista dal contratto medesimo. Le fatture dovranno essere saldate integralmente prima dell'inizio delle singole attività di sorveglianza.

La mancata corresponsione degli importi dovuti, comporta l'invio da parte di ICIM di una lettera di diffida.

9.0 MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI VERIFICA DELLE COMUNICAZIONI DI EMISSIONE DEI GAS SERRA

Qualora venissero modificate da ICIM:

- il presente Regolamento,
- le modalità operative di erogazione dell'attività,

ICIM ne dà tempestiva comunicazione alle Organizzazioni, utilizzando mezzo idoneo ad evidenziare la corretta trasmissione all'Organizzazione.

Le Organizzazioni, in caso di accettazione delle variazioni, vi si devono adeguare entro il termine comunicato da ICIM contestualmente all'inoltro delle variazioni.

Le Organizzazioni, in caso di non accettazione della/e variazione/i, possono rinunciare alle verifiche in oggetto purché ne diano comunicazione ad ICIM.

10.0 RICORSI E RECLAMI

L'Organizzazione richiedente o già in possesso della Dichiarazione/Attestato di Verifica ICIM, può fare ricorso contro le decisioni di ICIM, esponendo le ragioni del proprio dissenso entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione.

ICIM esamina il ricorso ed esprime il proprio parere entro 3 (tre) mesi dalla relativa data di ricezione.

Reclami possono essere presentati ad ICIM dall'Organizzazione in possesso della Dichiarazione/Attestato di Verifica ICIM o dai clienti dell'Organizzazione, da organismi di accreditamento e/o da ciascuna delle parti interessate.

Nel caso di reclami scritti, ICIM conferma per iscritto il ricevimento degli stessi e si impegna a rispondere entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta ricezione e si impegna a rispondere in modo rapido.

11.0 CONTROVERSIE

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'esecuzione, applicazione o interpretazione delle clausole del presente Regolamento che non potesse essere risolta amichevolmente dalle parti, sarà devoluta alla competenza del Foro di Monza.